

COPIA



COMUNE DI TREGNAGO

Provincia di Verona

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

Il 22/03/2010

Prot. 3846

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale N. 33 del 11/03/2010

Oggetto:

CAUSA COMUNE DI TREGNAGO / ARCCH. A.D. - S.B. - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

L'annoduemiladieci, addì **undici** del mese di **marzo** alle ore **19.00** nella Sala delle Adunanze previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi sull' Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

			Presenti	Assenti
1	PEZZOTTI MARCO	Sindaco	X	
2	PIGOZZI GUIDO	Assessore Effettivo	X	
3	RIDOLFI RENATO	Assessore Effettivo	X	
4	COLOMBARI CRISTINA	Assessore Effettivo	X	
5	COLOMBARI CHRISTIAN	Assessore Effettivo	X	
6	COLOGNATO ANTONIO	Assessore Effettivo	X	
7	MARCHI FRANCO	Assessore Effettivo		X
			6	1

Assiste il Segretario Comunale Dott. VINCENZO ARAMINIl quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Avv.PEZZOTTI MARCO, nella sua qualità di Sindaco del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: CAUSA COMUNE DI TREGNAGO / ARCCH. A.D. - S.B. - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

PARERI ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000

Il responsabile dell' **AREA AMMINISTRATIVA** dichiara parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Fto GIUSEPPINA VILMA NOGAROLE

Il responsabile del **AREA ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTARIA** esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTARIA
Fto Dott. DAL BEN MASSIMO

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i pareri favorevoli di cui sopra, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Premesso:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 05.05.1998, esecutiva, venivano incaricati gli architetti A. D. e S. B. per la progettazione dei nuovi impianti sportivi a Tregnago, nonché della Direzione dei Lavori;
- che in data 17.12.1998 veniva sottoscritto il disciplinare di incarico professionale per la “realizzazione degli impianti sportivi comunali – I stralcio”;
- che con determinazione n. 290 del 28.12.2000 veniva aggiudicato in via definitiva all'impresa edile E. di V. M. l'appalto per la realizzazione degli impianti sportivi del capoluogo di cui al bando pubblicato in data 27.07.2000 Prot. 7700, Rep. n. 294;
- che con determinazione n. 1 del 10.01.2001 del Responsabile dell'area tecnica del Comune di Tregnago, si procedeva all'affidamento diretto all'impresa E. di V. M. anche dei lavori di “movimenti terra” necessari per la realizzazione degli impianti sportivi comunali;
- che con verbale di data 23.01.2001 prot. 792 si procedeva alla consegna dei lavori sia di “movimenti terra” (da compiersi in giorni consecutivi n. 60 e, pertanto, entro il 25.03.2001), sia di realizzazione degli impianti sportivi comunali;
- che in data 14.03.2001 veniva sottoscritto il contratto di appalto repertorio n. 795, relativo alla realizzazione degli impianti sportivi comunali;
- che con determinazione n. 253 del 20.07.2001 del Responsabile dell'area tecnica, il Comune di Tregnago incaricava l'arch. Giuseppe Guidara, con studio in Valeggio sul Mincio (VR), di redigere il collaudo in corso d'opera relativamente all'appalto “movimenti terra”;
- che l'arch. Giuseppe Guidara, eseguite le operazioni di collaudo, depositava la propria relazione dalla quale emergeva la presenza di ampie zone umide sul fondo dello scavo, tali da far ritenere fossero state effettuate escavazioni a profondità maggiore della quota di progetto,

segnalando altresì la mancata sottoscrizione di un formale contratto di appalto per tali lavori, la mancanza di giustificazioni e motivazioni, la irregolarità della sospensione dei lavori disposta dalla D.L. "a partire dal 30.04.2001", con verbale pervenuto al Comune in data 11.07.2001, la necessità di stabilire, con misure reali desunte dal raffronto fra il piano quotato iniziale e finale, i metri cubi di materiale escavato;

- che, a seguito delle risultanze del collaudo in corso d'opera dell'arch. Guidara e delle risultanze della perizia dell'ing. Covri, nonché delle sommarie informazioni raccolte, il Comune di Tregnago, espletati gli atti e le formalità di rito, deliberava la risoluzione del contratto di appalto "movimenti terra" per la realizzazione degli impianti sportivi del capoluogo, nonché del contratto di appalto relativo degli impianti sportivi comunali per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo imputabili alla E.di V. M.i;
- che con deliberazione n. 172 del 14.11.2002, esecutiva, veniva disposta la risoluzione dell'incarico professionale agli arch. A.D. e S.B., per grave inadempimento degli stessi, sia relativamente al contratto di appalto "movimenti terra", sia al contratto di appalto per l'esecuzione degli impianti sportivi;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 15.05.2003, esecutiva, veniva dato incarico all'avv. Claudio Carli, del Foro di Verona, con studio in Verona, Via del Fante 5 per procedere, da una parte, ad accertare le somme eventualmente dovute alla E. di V. M. n relazione ai lavori eseguiti, al netto degli acconti versati e, dall'altra, agire contro la stessa per il risarcimento dei danni subiti, nessuno escluso, conseguenti sia all'inadempimento contrattuale, sia agli eventuali illeciti extracontrattuali, ivi compreso il cosiddetto danno ambientale nella accezione giuridica da questo assunta con legge 08.07.1986 n. 349;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 15.05.2003, esecutiva, a seguito della richiesta di risarcimento danni per la revoca dell'incarico, veniva conferito incarico allo stesso avv. Claudio Carli per l'assistenza e difesa del Comune di Tregnago nella causa promossa dagli architetti A.D. e S.B.;
- che con propria sentenza n. 80/06, il giudice dr.ssa Livia Magri del Tribunale C.P. di Verona, Sezione distaccata di Soave, ha rigettato le ragioni del Comune;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 6 luglio 2006, rettificata dalla n. 105 del 20 luglio 2006, entrambe esecutive, con la veniva stabilito di non appellare la sentenza n. 80/06 al fine di procedere immediatamente, con separato giudizio contro V. M., titolare di E., S.B. e A.D., riproponendo contro gli stessi le medesime domande già proposte nel procedimento promosso davanti il Tribunale di Verona, Sezione Distaccata di Soave, e di cui alla sentenza n. 80/06, agendo con giudizio separato e conferendo incarico professionale allo stesso avv. Claudio Carli;

Che con nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 05.11.2009 n. 14107 l'avv. Carli ha trasmesso dispositivo di sentenza n. 228 del 04.11.2009, con la quale è stato dichiarato *"risolto per inadempimento degli attori il contratto di prestazione d'opera professionale stipulato tra le parti il 17.12.21998 con rigetto della domanda di condanna di parte attrice ... condanna A.D. e S.B. a pagare in solido ... (omissis)"*;

Atteso che l'avv. Carli con nota acquisita al protocollo comunale in data 01.03.2010 n. 2839 ha trasmesso copia dell'atto di citazione di appello avanti la Corte d'Appello di Venezia, notificato al proprio studio in data 26 febbraio 2010 dagli avvocati Romolo Roncoletta ed Erica Fiorini per conto dei signori arch. A.D. e arch. S.B.;

Sottolineato che è interesse dell'Amministrazione resistere in giudizio per la conferma della sentenza n. 228/2009 e precisamente:

- confermare la condanna agli attori di risarcire al Comune di Tregnago i danni tutti, nessuno escluso, da quest'ultimo subiti e causalmente connessi con i propri inadempimenti e/o responsabilità;
- confermare la condanna agli attori, ove venga ritenuta una corresponsabilità concorrente con l'impresa E. di V.M. nella causazione dell'evento dannoso subito dal Comune di Tregnago,

ancorché derivante da distinti contratti, ovvero illeciti, a risarcire, sotto il vincolo della solidarietà tra gli attori e l'impresa, i danni tutti patiti da quantificarsi in corso di causa, con gli interessi e il maggior danno ex art. 1224 c.c. dal dovuto al saldo;

Visto l'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

All'unanimità dei voti espressi nei modi e nelle forme di Legge,

D E L I B E R A

1. di autorizzare il Sindaco pro tempore a resistere in giudizio avverso l'atto di citazione d'appello presentato alla Corte del d'Appello di Venezia dai signori arcch. A.D. e S.B.
2. di assegnare alla Responsabile del Servizio la somma di € 6.000,00= affinché provveda alla nomina del legale difensore e del domiciliatario presso la Corte d'Appello di Venezia e in particolare per la costituzione di un iniziale fondo spese da integrare in relazione all'andamento del giudizio.
3. di precisare che la somma di cui sopra trova allocazione all'intervento 1.01.02.03, cap. 1058, "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti", gestione competenza del bilancio di previsione e P.E.G. esercizio finanziario 2010.
4. di dichiarare, con votazione unanime, separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267/00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Fto Avv. PEZZOTTI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott. VINCENZO ARAMINI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa a questo Albo Pretorio Il 22/03/2010

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come previsto dall'articolo 124, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Fto LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GIUSEPPINA WILMA NOGAROLE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, il

lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. VINCENZO ARAMINI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,
Visto: Il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE
VINCENZO ARAMINI